

che si sieno spese 1000 lire per una bonifica, e si sia ottenuto un maggior valore di 2000 lire; secondo la proposta ministeriale, queste 2000 lire devono essere diminuite di 3/10, perchè tutti gli enti lasciano questo fondo per le spese future di manutenzione, e sono lire 600. Resterebbe un vantaggio di 1400 lire che rappresentano il maggior valore finale, che debbe dai consorziati essere rimborsato all'ente generale che ha sostenuto la spesa, nella quale il consorzio stesso avrà contribuito, mettiamo per 400 lire; quindi la somma che deve restituire allo Stato, alla provincia e al comune, è di lire 1000. Queste mille lire vanno poi distribuite nella proporzione. Questo concetto non è, o almeno mi fa l'effetto che non sia, espresso nel progetto della Commissione; ed in questo caso mi pare che sarebbe più opportuno, lasciare stare l'articolo come è, e poi aggiungere un comma il quale espliciti quello che ha voluto aggiungere la Commissione.

« Il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato per effetto di opere di bonificazione di 1ª categoria, verrà determinato, in modo irreclamabile, da tre probi viri, nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici, l'altro dai proprietari dei terreni, ed il terzo dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione sono situati i terreni bonificati o la maggior parte di essi e l'importo sarà pagato allo Stato, alle provincie ed ai comuni in proporzione delle loro rispettive quote di contributo, non mai però oltre lo speso, e fatta deduzione di quattro decimi per le successive spese di manutenzione.

« Il pagamento avverrà per rate annuali, in numero non minore di dieci, senza carico d'interessi. »

Io prego la Commissione di voler dire se c'è o non c'è un equivoco in questa dizione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ROMANIN-IACUR, relatore.** Relativamente alle modificazioni proposte dall'onorevole Visocchi, ha risposto l'onorevole ministro in modo che a me non resta nulla da aggiungere, e d'altronde l'onorevole Visocchi ha mostrato già la compiacente intenzione di non insistervi.

Quanto all'articolo proposto dall'onorevole Nervo, la Commissione proprio deve ripetere e ribadire tutte le cose esposte dall'onorevole ministro. La Commissione ha ritenuto equo e giustissimo il concetto del ministro che soltanto sul maggior valore che risulta dalle operazioni della bonifica debba avvenire il rimborso perchè, ripeterò coll'onorevole ministro, qui siamo nel caso delle opere di prima categoria quando havvi di mezzo l'igiene pubblica od un grande interesse agrario. In questi casi possiamo trovarci molte volte dinnanzi a spese che su-

perano anche il valore che sarà rappresentato poi dal fondo a bonifica compiuta. Ora, se non abbiamo consentito nei desideri dell'onorevole Roncalli che domandava troppo in un senso, non possiamo consentire per non dissimili criteri di equità coll'onorevole Nervo il quale vorrebbe che sempre, in qualunque caso, tutte le spese fossero rimborsate dai proprietari.

Per conseguenza la Commissione, ripeto, non può che appoggiare e condividere pienamente le opinioni dell'onorevole ministro.

Quanto alla modificazione che oggi nel testo dell'articolo desidera l'onorevole ministro, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettarla. La Commissione aveva introdotta la parola *probi viri* per evitare la possibile conseguenza dei giudizi arbitrari previsti nel titolo I della procedura del Codice civile. Le espressioni che propone di sostituire l'onorevole ministro, specialmente se diremo: *senza diritto a successivo reclamo*, rappresentano in modo identico l'intendimento della Commissione e perciò la Commissione non ha nessuna vaghezza di mantenere la sua forma ed accetta quella preferita dall'onorevole ministro.

Quanto poi all'altro concetto dell'onorevole ministro, dirò che la Commissione è perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro circa il modo di valutare la *plusvalenza*; ma colla dizione da essa proposta ha inteso di provvedere a ciò che la rifusione non avvenga mai in una misura maggiore della quota effettivamente spesa.

La Commissione intende questo: se lo Stato, se la provincia, se il comune contribuiscono in un'opera complessivamente per 3000 lire, si debba prescrivere nell'articolo una disposizione per la quale non possa mai avvenire che la quota di rimborso superi le lire 3000, cioè l'ammontare della spesa incontrata. Ecco quello che ha inteso di dire la Commissione colla sua modificazione: *in proporzione delle quote rispettive, non mai però oltre lo speso.*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Io non eccepisco questo: non mai oltre lo speso. Io tengo solamente che la dizione del comma relativo al maggior valore sia quella del comma ministeriale, perchè non lascia dubbio che i rimborsi debbono andare a beneficio di tutti, compresi i proprietari stessi. Poi si aggiunga: « in proporzione delle loro rispettive quote di contributo, non mai però oltre lo speso (come dice la Commissione), e fatta deduzione di tre decimi per le successive spese di manutenzione. » E poi il resto secondo il progetto della Commissione.